Ministero del Turismo
Segretariato Generale

MINISTERO DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

IL SEGRETARIO GENERALE

Provvedimento in materia di composizione delle Commissioni esaminatrici di concorso

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "*Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi*" e s.m.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59*" ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 successive modificazioni recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", nonché il vigente Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Ministero del Turismo;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 recante "*Disposizioni urgenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190*";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla "*Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)*";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il "*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 177;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo prot. 184611/24 del 20/09/2024 recante "*Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 177*".

VISTO la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L) recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il Provvedimento in materia di istituzione dell'albo e di composizione delle Commissioni esaminatrici di concorso, prot. n. 11680/2022 del 14/09/2022;

CONSIDERATE le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82 al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487;

VISTA l'intervenuta approvazione del nuovo ordinamento delle famiglie professionali all'interno del Ministero del Turismo;

CONSIDERATO che le sezioni previste dall'albo instituito con decreto segretariale prot. 11680/2022 non includono iscritti esperti nelle materie richieste nel nuovo ordinamento professionale;

RITENUTO necessario provvedere all'adozione di un nuovo Albo di esperti per le Commissioni esaminatrici di concorso, aggiungendo alle sezioni previste con provvedimento del 2022, ulteriori sezioni volte ad accogliere esperti dei quali avvalersi nell'ambito delle procedure concorsuali finalizzate alla selezione di personale rientrante nelle famiglie professionali istituite presso il Ministero del turismo;

DISPONE

Art.1
Istituzione dell'albo

1. È istituito presso il Ministero del turismo un albo di esperti per le Commissioni esaminatrici di concorso, la cui iscrizione ha efficacia triennale, per la individuazione dei nominativi dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso.
Il suddetto albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) Giuridico-amministrativo
b) Economico-finanziario- contabile
c) Informatico
d) Statistici
e) Valorizzazione e sostegno del turismo
f) Comunicazione istituzionale
g) Tecnici (ingegneri e architetti)
h) Lingue straniere.

Art. 2
Requisiti e modalità di iscrizione

1. Possono essere iscritti all'albo:
a) personale dirigenziale o equiparato e personale appartenente all'area dei funzionari di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001;
b) docenti ed estranei alle amministrazioni di cui alla lettera a) in possesso di titoli, competenze ed esperienze professionali, analiticamente attestati e documentati, afferenti agli ambiti di cui alle sezioni nelle quali si articola l'albo.
c) il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'iscrizione del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento, non possono essere iscritti all'albo di cui al presente articolo e non possono essere designati quali membri di Commissioni esaminatrici, i soggetti che:
a) siano stati interdetti dai pubblici uffici con provvedimento anche non definitivo;
b) siano stati condannati o abbiano riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35 *bis* del d. lgs. 165/2001;

c) abbiano riportato condanne anche non passate in giudicato in giudizi contabili o penali per dolo.

3. Gli interessati all'iscrizione all'albo di cui trattasi devono trasmettere la propria istanza, compilando l'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, all'indirizzo dg.agru@pec.ministeroturismo.gov.it, con indicazione nell'oggetto "richiesta iscrizione albo membri Commissioni esaminatrici". La richiesta debitamente datata e sottoscritta dovrà essere corredata da un curriculum vitae in cui sono illustrate le competenze e l'esperienza in relazione alla/e sezioni professionali nelle quali è richiesta l'iscrizione, nonché da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il curriculum vitae dovrà essere debitamente datato e sottoscritto e dovrà includere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al dlgs. 196/2003 e al GDPR Regolamento UE 2016/679. Le domande incomplete o irregolari saranno ritenute irricevibili.

4. Ove l'amministrazione provveda a pubblicare appositi avvisi di manifestazione di interesse per l'individuazione di componenti delle Commissioni di concorso di specifiche procedure di reclutamento dalla stessa indette, le candidature, ove conformi ai requisiti previsti dal presente articolo, comportano l'iscrizione nelle corrispondenti sezioni dell'albo con data di decorrenza pari a quella di invio della candidatura.

5. L'istituito albo sostituisce quello previsto dal decreto a firma del Segretario Generale prot. n. 11680/2022 che deve intendersi soppresso.

6. I nominativi degli aspiranti commissari iscritti al soppresso albo di cui al precedente comma 5, la cui iscrizione non sia scaduta alla data del presente provvedimento, confluiscono nelle corrispondenti sezioni del nuovo albo con la medesima decorrenza.

7. Nel corso del triennio di efficacia, la Direzione del personale e degli affari legali provvede con cadenza periodica:
a) all'aggiornamento dell'albo;
b) alla cancellazione dall'albo degli iscritti nelle ipotesi di accertata sopravvenuta inconferibilità e/o incompatibilità o perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

7. L'iscrizione all'albo non attribuisce alcun diritto agli scritti in ordine all'eventuale nomina di componente di Commissioni di concorso.

Art. 3
Cancellazione dall'albo

1. È facoltà dell'iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'albo.
2. L'Amministrazione può disporre la cancellazione di un iscritto dall'albo, dando tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
   a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per la nomina a componente delle commissioni esaminatrici;
   b) la falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito di controlli interni;
   c) rifiuto della nomina componente di Commissione esaminatrice senza giustificato motivo;
   d) grave negligenza e/o imperizia e/o in inidoneità dimostrata nell'espletamento dell'incarico di componente di Commissione esaminatrice, ivi compreso il mancato rispetto dei termini fissati per lo svolgimento delle operazioni concorsuali;
   e) assunzione di incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente;
   f) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 4

Disciplina per l'individuazione e la nomina delle commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Segretario generale tra gli esperti iscritti all'albo, anche a seguito di appositi avvisi di manifestazione di interesse di cui all'articolo 2, sulla base dell'indicazione di requisiti di competenza, professionalità, indipendenza e onorabilità rispetto all'incarico adeguatamente rappresentati.

2. L'indicazione dei requisiti di cui al punto 1 è preceduta dalla adeguata espressione dei criteri generali ai quali l'Amministrazione intende conformare la propria valutazione discrezionale, al fine di evitare che la stessa possa risultare non adeguatamente motivata, ferme le disposizioni normative applicabili.

3. In ogni caso, nella composizione delle Commissioni esaminatrici si applicano i principi di rotazione e di parità di genere secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Non possono essere nominati componenti delle predette Commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono

cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

5. Il provvedimento di nomina delle Commissioni viene comunicato da parte del Segretario generale alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e, ai sensi dell'articolo 57, comma 1-bis del dlgs.165/01, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale. È, altresì, prevista la pubblicazione del provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero.

Art. 5
Composizione delle commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 1.

2. Le Commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tre membri, di cui un Presidente e due componenti, costituite da soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, i quali sono selezionati nell'ambito dell'albo di cui all'articolo 1. La Commissioni esaminatrici nello svolgimento delle proprie attività è coadiuvata da un dipendente del Ministero del turismo con funzioni di Segretario appartenente all'Area funzionari, ex Terza Area.

3. La composizione delle Commissioni esaminatrici può essere integrata con membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie in relazione alle quali la procedura prevede che il candidato deve possedere specifica specializzazione tecnica.

4. In caso di determinazioni delle Commissioni esaminatrici adottate con la partecipazione di un numero pari di componenti, il voto del Presidente vale doppio.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le Commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:

a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;
b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;

d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;
e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.

6. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.

7. La Commissioni esaminatrici comunicano i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. Le Commissioni esaminatrici e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. I componenti delle Commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

Art. 6
Cause di incompatibilità e inconferibilità

1. I candidati commissari, preliminarmente rispetto all'adozione del provvedimento di nomina e presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale, rendono, in relazione allo specifico incarico da ricoprire, dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e alle condizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 circa l'assenza delle cause di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità, con particolare riguardo all'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Direzione generale personale e affari legali provvede all'accertamento dell'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, acquisendo ogni eventuale parere, valutazione e riscontro del caso e fornendone adeguata rappresentazione mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero.

3. Per l'accettazione dell'incarico, i componenti nominati dovranno produrre ove ricorra l'obbligo autorizzazione all'espletamento dello stesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferimento da parte dell'Amministrazione.

Art. 7
Sottocommissioni

1. In relazione al numero di partecipanti alla selezione ovvero per particolari esigenze organizzative o opportunamente motivate le Commissioni esaminatrici di concorso per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Anche per l'individuazione dei componenti delle sottocommissioni trovano applicazione le disposizioni di cui al presente provvedimento.

Art. 8
Compensi

1. I compensi nei confronti del Presidente, dei componenti effettivi e supplenti e del segretario delle Commissioni esaminatrici sono corrisposti sulla base di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 relativo alla "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9
Pubblicità

1. Il presente provvedimento è comunicato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero, anche ai fini di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo n. 33/2013.

2. Eventuali modifiche dello stesso e tutti i provvedimenti e le determinazioni adottati in attuazione del presente provvedimento e di eventuali sue modifiche sono soggetti alle medesime forme di pubblicità nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Ministero.

Art. 10
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 679/2016 e del d.lgs n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività connesse alla costituzione, tenuta e all'utilizzo dell'elenco per le finalità di cui al presente provvedimento, con l'adozione delle misure di protezione necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il

trattamento sarà effettuato con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della procedura di iscrizione all'albo di cui trattasi. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione all'albo.

Art. 11
Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni.

1. Il responsabile del procedimento per la costituzione e la tenuta dell'albo delle Commissioni esaminatrici è il dirigente dell'Ufficio I della Direzione Generale Personale e Affari Legali presso il Ministero del turismo.

2. Eventuali informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail: dg.persal@ministeroturismo.gov.it.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", nonché alle normative vigenti in materia.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Barbara Casagrande

Barbara
Casagrande
05.06.2025
12:41:07
GMT+02:00